

# Stalking: analisi di diritto comparato, psicologica e psicopatologica. Come difendersi?

A cura di F. Marcellino e P. Trovato

## Stalking: quando la legge a tutela delle vittime?<sup>1</sup>

a cura di Avv. Francesco Marcellino

### PREMESSA

Il presente contributo, redatto a più mani, intende fornire alcune informazioni di base sullo “stato dell’arte” in materia di sindrome delle molestie assillanti. In particolare, i diversi professionisti coinvolti, ognuno per la propria materia di appartenenza, desiderano evidenziare lo stato della legislazione vigente nonché gli studi compiuti sullo stalker e sulla vittima di questo.

Forse non a tutti è noto il significato del termine “stalking”.

Certamente, lo è a coloro i quali<sup>2</sup> ne sono (o ne sono stati) vittime.

Il termine “stalking” è liberamente tradotto con “sindrome delle molestie assillanti”<sup>3</sup>. Consiste in quell’insieme di comportamenti molesti, vessatori, persistenti nei confronti della vittima che si manifestano all’esterno mediante pedinamenti, minacce, continue telefonate<sup>4</sup>, incontri (apparentemente) casuali, ossessivo invio di lettere o sms, scritte sui muri (dei luoghi prevalentemente frequentati dalla vittima), e continue forme di provocazione (anche mediante violenza) all’interno di posti pubblici e privati<sup>5</sup>.

Si tratta di atti e di fatti che – “singolarmente valutati” ed estromessi dal contesto che li determina<sup>6</sup> – possono apparire “stupidi e insignificanti” ed aventi una forte connotazione “infantile”, ma che, per colui il quale ne è vittima, rappresentano una vera e propria “persecuzione” che ne impedisce (o limita fortemente) ogni normale svolgimento della vita di relazione.

La finalità dello stalker<sup>7</sup>, infatti, non è solo quella di farsi “giustizia da sé” ma anche quella di manifestare il “possesso” della vittima e di limitarne fortemente la libertà di autodeterminazione (facendo “avvertire”, costantemente, la propria “timorosa” presenza anche quando si è distanti da

<sup>1</sup> Il presente contributo è dedicato a tutti coloro i quali (uomini ma, soprattutto, donne) sono stati (o lo sono ancora) vittime di “molestie insistenti” da parte di soggetti a loro estranei o legati da rapporti di coniugio o parentela. Con l’auspicio che la “consapevolezza sociale” del fenomeno solleciti il legislatore (e gli organi preposti) all’emanazione di un idoneo intervento legislativo (e ad una corretta applicazione dello stesso).

<sup>2</sup> Generalmente donne e personaggi famosi

<sup>3</sup> Per i dettagli psicopatologici sullo stalking e sullo stalker si preferisce rinviare alla notevole bibliografia rinvenibile su internet. Deve sottolinearsi, però, che lo stalking non è (necessariamente) sinonimo di malattia rilevante da un punto di vista psicopatologico.

<sup>4</sup> A carattere osceno, indesiderato e/o minaccioso.

<sup>5</sup> Si sono registrati casi, tra l’altro, di uccisione dell’animale di affezione o di abbandono di animali morti presso l’abitazione del molestato.

<sup>6</sup> E’ fonte di condotte di stalking, sempre più spesso, i conflitti familiari che precedono e seguono la separazione dei coniugi.

<sup>7</sup> Ovvero, di colui il quale è dedito ad attività di stalking verso taluno.

luogo in cui si trova la vittima). Il tutto, può essere giustificato, ad esempio, dal desiderio di vendicare un (immaginario) torto o danno precedentemente subito dalla vittima.<sup>8</sup>

Esistono, infatti, diverse tipologie di stalker:

- Rancoroso o risentito ⇒ il quale mira ad ottenere “giustizia da sé” (o, forse, vendetta?) per un supposto torto subito;
- Predatore ⇒ che è spinto dall'impulso ad avere un rapporto sessuale con la vittima;
- Respinto ⇒ colui il quale è incapace di interrompere una relazione e mira a ristabilire il rapporto;
- Inadeguato ⇒ che ha difficoltà a relazionarsi con il sesso opposto;
- Cercatore di Intimità ⇒ che è spinto dal desiderio di affetto e, probabilmente, dalla solitudine in cui versa<sup>9</sup>.

Evitando ulteriori approfondimenti su ciò che è definibile come stalking e sul c.d. “criminal profiling” dello stalker<sup>10</sup>, in questa sede appare più opportuno compiere una rapida analisi del diritto comparato in materia di stalking nonché dell'attuale disciplina vigente in Italia a tutela delle vittime.

L'analisi di diritto comparato sulla disciplina vigente a tutela delle vittime nei Paesi diversi dall'Italia ci conduce, inevitabilmente, negli Stati Uniti d'America.

Già facendo una semplice (quanto rapida) ricerca su Internet della parola Stalking, si ha la possibilità di visitare il sito <http://www.ncvc.org/src>. In esso è contenuto lo “stalking resource center”, ovvero un luogo di incontro per operatori giudiziari (e delle forze di polizia), per coloro i quali compiono ricerca scientifica sull'argomento nonché, tra l'altro, per coloro i quali sono vittime di molestie assillanti<sup>11</sup>.

Nella sezione “stalking laws” è possibile apprendere la legislazione vigente in materia di stalking nei singoli Paesi che costituiscono gli Stati Uniti d'America.

E' così possibile apprendere, ad esempio, la sanzione prevista dal Penal Code § 646.9 – Stalking, amended 2002 e vigente in California<sup>12</sup> oppure ancora quella prevista nello Stato di Washington e disciplinata dal Rev. Code Wash. § 9A.46.110. Stalking. (Effective until July 1, 2004.)<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Come dicevo, si diffonde la pratica di stalking tra coniugi e/o partner che non accettano la fine di una relazione sentimentale. O più semplicemente viene utilizzato quale modo per “rendere la vita difficile” al coniuge che ha manifestato dissenso verso talune condizioni o motivazioni della separazione.

<sup>9</sup> Per queste definizioni ed ulteriori approfondimenti si veda Psicologia Contemporanea Gen-Feb 2005 N° 187, p. 52 e ss.

<sup>10</sup> E' più corretto che questo venga compiuto da uno psicologo o criminologo.

<sup>11</sup> Il sito, infatti, attualmente, appena aperto visualizza in rosso la seguente scritta: “for victim assistance, preass call....” (ovvero, per assistenza alle vittime, per favore chiamate il numero....).

<sup>12</sup> “a) Any person who willfully, maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that person in reasonable fear for his or her safety, or the safety of his or her immediate family \*\*\* is guilty of the crime of stalking, punishable by imprisonment in a county jail for not more than one year, or by a fine of not more than one thousand dollars (\$1,000), or by both that fine and imprisonment, or by imprisonment in the state prison”. (....).

<sup>13</sup> A person commits the crime of stalking if, without lawful authority and under circumstances not amounting to a felony attempt of another crime:

(a) He or she intentionally and repeatedly harasses or repeatedly follows another person; and

(b) The person being harassed or followed is placed in fear that the stalker intends to injure the person, another person, or property of the person or of another person. The feeling of fear must be one that a reasonable person in the same situation would experience under all the circumstances; and

(c) The stalker either:

(i) Intends to frighten, intimidate, or harass the person; or

(ii) Knows or reasonably should know that the person is afraid, intimidated, or harassed even if the stalker did not intend to place the person in fear or intimidate or harass the person.

---

(2) (a) It is not a defense to the crime of stalking under subsection (1)(c)(i) of this section that the stalker was not given actual notice that the person did not want the stalker to contact or follow the person; and

(b) It is not a defense to the crime of stalking under subsection (1)(c)(ii) of this section that the stalker did not intend to frighten, intimidate, or harass the person.

(3) It shall be a defense to the crime of stalking that the defendant is a licensed private investigator acting within the capacity of his or her license as provided by chapter 18.165 RCW.

(4) Attempts to contact or follow the person after being given actual notice that the person does not want to be contacted or followed constitutes prima facie evidence that the stalker intends to intimidate or harass the person. "Contact" includes, in addition to any other form of contact or communication, the sending of an electronic communication to the person.

(5) A person who stalks another person is guilty of a gross misdemeanor except that the person is guilty of a class C felony if any of the following applies: (a) The stalker has previously been convicted in this state or any other state of any crime of harassment, as defined in RCW 9A.46.060, of the same victim or members of the victim's family or household or any person specifically named in a protective order; (b) the stalking violates any protective order protecting the person being stalked; (c) the stalker has previously been convicted of a gross misdemeanor or felony stalking offense under this section for stalking another person; (d) the stalker was armed with a deadly weapon, as defined in \*RCW 9.94A.602, while stalking the person; (e) the stalker's victim is or was a law enforcement officer, judge, juror, attorney, victim advocate, legislator, or community correction's officer, and the stalker stalked the victim to retaliate against the victim for an act the victim performed during the course of official duties or to influence the victim's performance of official duties; or (f) the stalker's victim is a current, former, or prospective witness in an adjudicative proceeding, and the stalker stalked the victim to retaliate against the victim as a result of the victim's testimony or potential testimony.

(6) As used in this section:

(a) "Follows" means deliberately maintaining visual or physical proximity to a specific person over a period of time. A finding that the alleged stalker repeatedly and deliberately appears at the person's home, school, place of employment, business, or any other location to maintain visual or physical proximity to the person is sufficient to find that the alleged stalker follows the person. It is not necessary to establish that the alleged stalker follows the person while in transit from one location to another.

(b) "Harasses" means unlawful harassment as defined in RCW 10.14.020.

(c) "Protective order" means any temporary or permanent court order prohibiting or limiting violence against, harassment of, contact or communication with, or physical proximity to another person.

(d) "Repeatedly" means on two or more separate occasions.

### **§ 9A.46.110. Stalking. (Effective July 1, 2004.)**

(1) A person commits the crime of stalking if, without lawful authority and under circumstances not amounting to a felony attempt of another crime:

(a) He or she intentionally and repeatedly harasses or repeatedly follows another person; and

(b) The person being harassed or followed is placed in fear that the stalker intends to injure the person, another person, or property of the person or of another person. The feeling of fear must be one that a reasonable person in the same situation would experience under all the circumstances; and

(c) The stalker either:

(i) Intends to frighten, intimidate, or harass the person; or

(ii) Knows or reasonably should know that the person is afraid, intimidated, or harassed even if the stalker did not intend to place the person in fear or intimidate or harass the person.

(2) (a) It is not a defense to the crime of stalking under subsection (1)(c)(i) of this section that the stalker was not given actual notice that the person did not want the stalker to contact or follow the person; and

(b) It is not a defense to the crime of stalking under subsection (1)(c)(ii) of this section that the stalker did not intend to frighten, intimidate, or harass the person.

(3) It shall be a defense to the crime of stalking that the defendant is a licensed private investigator acting within the capacity of his or her license as provided by chapter 18.165 RCW.

Indubbio, quindi, che vi è non solo una “conoscenza sociale” diffusa del fenomeno – tanto da aver sollecitato e determinato l'intervento del legislatore Americano – quanto, soprattutto, che sussiste la “consapevolezza della gravità del fenomeno”.

D'altra parte basta ricordare che di “persecuzione” e di “persecutori” si è parlato nel caso della morte di molti uomini noti<sup>14</sup>.

Qual è la situazione (normativa e sociale) nel nostro Paese?

Da un punto di vista “sociale”, non a tutti è noto il termine “stalking”, molti altri non immaginano nemmeno gli effetti e i timori determinati da un ossessivo atteggiamento di molestia posto in essere da un terzo<sup>15</sup>, ma di certo è conosciuto il fenomeno della “molestia” nel suo complesso.

Di certo, inoltre, vi è che la risposta normativa e sanzionatoria vigente per la tutela da simili fenomeni non è adeguata<sup>16</sup>.

Quando, ad esempio, lo stalker attua una strategia con prevalenza di pedinamenti e telefonate volte a far “avvertire e comprendere la propria presenza in quel luogo” o con altre telefonate volte a dare preoccupazione o semplicemente disturbo alla persona, la vittima può trovare tutela in reati

---

(4) Attempts to contact or follow the person after being given actual notice that the person does not want to be contacted or followed constitutes prima facie evidence that the stalker intends to intimidate or harass the person. "Contact" includes, in addition to any other form of contact or communication, the sending of an electronic communication to the person.

(5) (a) Except as provided in (b) of this subsection, a person who stalks another person is guilty of a gross misdemeanor.

(b) A person who stalks another is guilty of a class C felony if any of the following applies: (i) The stalker has previously been convicted in this state or any other state of any crime of harassment, as defined in [RCW 9A.46.060](#), of the same victim or members of the victim's family or household or any person specifically named in a protective order; (ii) the stalking violates any protective order protecting the person being stalked; (iii) the stalker has previously been convicted of a gross misdemeanor or felony stalking offense under this section for stalking another person; (iv) the stalker was armed with a deadly weapon, as defined in [RCW 9.94A.602](#), while stalking the person; (v) the stalker's victim is or was a law enforcement officer, judge, juror, attorney, victim advocate, legislator, or community correction's officer, and the stalker stalked the victim to retaliate against the victim for an act the victim performed during the course of official duties or to influence the victim's performance of official duties; or (vi) the stalker's victim is a current, former, or prospective witness in an adjudicative proceeding, and the stalker stalked the victim to retaliate against the victim as a result of the victim's testimony or potential testimony.

(6) As used in this section:

(a) "Follows" means deliberately maintaining visual or physical proximity to a specific person over a period of time. A finding that the alleged stalker repeatedly and deliberately appears at the person's home, school, place of employment, business, or any other location to maintain visual or physical proximity to the person is sufficient to find that the alleged stalker follows the person. It is not necessary to establish that the alleged stalker follows the person while in transit from one location to another.

(b) "Harasses" means unlawful harassment as defined in [RCW 10.14.020](#).

(c) "Protective order" means any temporary or permanent court order prohibiting or limiting violence against, harassment of, contact or communication with, or physical proximity to another person.

(d) "Repeatedly" means on two or more separate occasions. (...)

<sup>14</sup> Si pensi a John Lennon o agli attentati al Presidente Ronald Reagan. Di fans molesti ne hanno parlato in alcune occasioni anche Vips Italiani. Del fenomeno e di talune persone vittime di stalking si è discusso anche durante una puntata, a ciò dedicata, della trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa durante la scorsa stagione televisiva 2004-2005.

<sup>15</sup> Il problema si avverte (anche con un certo disagio) allorquando siano gli stessi operatori del diritto (forze dell'ordine o organi inquirenti) a non comprendere i timori e le difficoltà che si trovano a vivere le vittime.

<sup>16</sup> Inutile utilizzare “fantasiose” circonlocuzioni, quando è vero e difficilmente opinabile quanto affermato. Lo scrivente non disconosce di certo – anzi! – l'importanza, ad esempio, dell'intervento normativo in materia di allontanamento del coniuge maltrattante ma, basta affermare che, purtroppo, non solo i coniugi (o ex coniugi) di rendono responsabili di simili condotte di insistente e petulante turbamento dell'altrui serenità.

assai “leggeri” del vigente codice penale italiano e che spesso determinano l’avvio di procedimenti giudiziari assai lenti<sup>17</sup> e che poca “giustizia” riescono ad offrire alla vittima.

Il nostro codice penale, infatti, nei casi di stalking ci offre solo norme come l’art. 660 c.p. “Molestia o disturbo alle persone” – si tratta di una contravvenzione, tra l’altro non più adatta all’evoluzione dei tempi e dei mezzi di comunicazione<sup>18</sup> – o, ancora, come l’art. 612 c.p. “Minaccia” – il quale prevede, come sanzione base, la multa fino a € 51 – o, tutt’al più il reato di cui all’art. 610 c.p. “Violenza privata”.

Non vi è, quindi, norma che abbia ad oggetto il fenomeno “stalking” o delle molestie assillanti e continuative commesse da taluno.

Un importante e necessario passo avanti è stato compiuto in materia di molestie tra coniugi o di “condotte pregiudizievoli” con l’introduzione della disciplina prevista dalla legge 4 Aprile 2001 N° 154, in materia di allontanamento del coniuge maltrattante, ma questo intervento, da solo, non è sufficiente (e, soprattutto, non è orientato a...) tutelare quelle vittime di fenomeni di stalking che non sono legate da rapporti parentali o di coniugio con lo stalker.

---

<sup>17</sup> Con il conseguente prolungarsi della molestia.

<sup>18</sup> Si veda, invece, a titolo puramente esemplificativo e comparativo quanto è invece stabilito nello Stato di Washington:

***There are two versions of the telephone harassment law in Washington State. They are both listed here, with effective dates in parenthesis.***

**Rev. Code Wash. § 9.61.230. Telephone harassment. (Effective until July 1, 2004.)**

Every person who, with intent to harass, intimidate, torment or embarrass any other person, shall make a telephone call to such other person:

- (1) Using any lewd, lascivious, profane, indecent, or obscene words or language, or suggesting the commission of any lewd or lascivious act; or
- (2) Anonymously or repeatedly or at an extremely inconvenient hour, whether or not conversation ensues; or
- (3) Threatening to inflict injury on the person or property of the person called or any member of his or her family or household;

shall be guilty of a gross misdemeanor, except that the person is guilty of a class C felony if either of the following applies:

- (a) That person has previously been convicted of any crime of harassment, as defined in RCW 9A.46.060, with the same victim or member of the victim's family or household or any person specifically named in a no-contact or no-harassment order in this or any other state; or
- (b) That person harasses another person under subsection (3) of this section by threatening to kill the person threatened or any other person.

**§ 9.61.230. Telephone harassment. (Effective July 1, 2004.)**

(1) Every person who, with intent to harass, intimidate, torment or embarrass any other person, shall make a telephone call to such other person:

- (a) Using any lewd, lascivious, profane, indecent, or obscene words or language, or suggesting the commission of any lewd or lascivious act; or
- (b) Anonymously or repeatedly or at an extremely inconvenient hour, whether or not conversation ensues; or
- (c) Threatening to inflict injury on the person or property of the person called or any member of his or her family or household;

is guilty of a gross misdemeanor, except as provided in subsection (2) of this section.

(2) The person is guilty of a class C felony punishable according to chapter 9A.20 RCW if either of the following applies:

- (a) That person has previously been convicted of any crime of harassment, as defined in [RCW 9A.46.060](#), with the same victim or member of the victim's family or household or any person specifically named in a no-contact or no-harassment order in this or any other state; or
- (b) That person harasses another person under subsection (1)(c) of this section by threatening to kill the person threatened or any other person.

A ciò, deve aggiungersi – come brillantemente segnalato dal Dott. Marco Strano – che l'evoluzione tecnologica ha determinato un ampliamento della modalità attraverso cui è possibile molestare un soggetto<sup>19</sup>.

Sebbene, quindi, si dubiti di una diffusa conoscenza sociale del fenomeno e, soprattutto, della consapevolezza della gravità dello stesso, non mancano in Italia gli approfondimenti da parte degli scienziati del diritto (in materia civile e penale) e, soprattutto, degli operatori delle scienze psicologiche e psichiatriche<sup>20</sup>.

Non mancano, inoltre, le proposte di legge in materia. Ad esempio, quella avanzata dall'On. Michele Cossa<sup>21</sup> in cui l'art. 1 così statuisce:

“1. Commette il delitto di molestia insistente chiunque ponga in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la altrui libertà morale o personale o la salute psico-fisica.  
2. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa ed è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.  
3. Se il reato è reiterato o è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità, si procede d'ufficio e, in caso di condanna, la pena è aumentata fino ad un terzo”.

Importante, inoltre, le prescrizioni statuite dall'art. 2.

“1. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di conoscenti il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o altri posti abitualmente frequentati dalla persona offesa, o a quello di parenti, affini o conoscenti della stessa.  
2. Se la frequentazione di tali luoghi è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura e in ogni caso quando appare opportuno, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.”

per quanto sarebbe più armonico e corretto prevedere un generico richiamo ed estensione di quanto statuito dalla legge 154/01 in materia di allontanamento del soggetto che compie condotte pregiudizievoli.

Ad oggi, quindi, la vittima di uno stalker non trova tutela penale mediante l'applicazione di norme *ad hoc*, ma solo ed esclusivamente attraverso l'applicazione delle generiche norme a tutela delle persone.

## **Stalking: Analisi psicologica e psicopatologica di uno stalker. Come difendersi?**

**a cura di Patrizia Trovato**

**(Terapista della Riabilitazione Psichiatrica)**

**Quando lo stalking può diventare malattia:**

---

<sup>19</sup> Ci si riferisce al lavoro pubblicato su [www.criminologia.org](http://www.criminologia.org) dal titolo cyberstalking il quale prende in considerazione oltre al “tradizionale” fenomeno di stalking anche quello che è possibile compiere oggi attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie.

<sup>20</sup> Si legga, tra gli altri, “Stalking: riflessioni psichiatrico-forensi e medico legali” a cura di Marasco – Zenobi pubblicato su Difesa Sociale, vol. LXXXII, N° 4-5 (2003) pp. 37-46 (leggibile anche su [http://www.iims.it/iims/Difesa%20Sociale/2003\\_Numero\\_4-5/Pagg%2037-46%204\\_5-2003.pdf](http://www.iims.it/iims/Difesa%20Sociale/2003_Numero_4-5/Pagg%2037-46%204_5-2003.pdf)).

<sup>21</sup> Consultabile sul sito [www.michelecossa.it](http://www.michelecossa.it) oppure sul sito [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it) cercando “disposizioni per la tutela dalle molestie insistenti” C.4891.

Lo stalking letteralmente significa “fare la posta”, cioè appostarsi in un luogo per spiare qualcuno. Nella fattispecie è un complesso di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza nei confronti di un soggetto, volto alla ricerca di un contatto fisico o di comunicazione verbale.

Seguendo tale definizione, la sindrome è costituita da:

1. un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un'intensa polarizzazione ideo – affettiva.
2. una serie ripetuta di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di comunicazione e/o di ricerca di contatto.
3. la persona individuata dal molestatore (stalking victim) percepisce soggettivamente come intrusivi e sgraditi tali comportamenti, avvertendoli con un associato senso di minaccia e paura.

Gli studi sulla personalità dello stalker hanno condotto ad un profilo personologico e psicopatologico assai vario, dovuto a comportamenti eterogenei messi in atto nei confronti della vittima designata.

Nonostante la difficoltà iniziale a definirne le caratteristiche psicopatologiche, l'ipotesi centrale del problema dello stalker consiste nella difficoltà di affrontare emotivamente **la separazione**: la fase finale di un rapporto, infatti, è vissuta come fonte di destabilizzazione, di perdita e di incertezza futura.

Normalmente, la fine di un rapporto affettivo provoca in entrambi i partner un sentimento d'angoscia, provocato dalla consapevolezza di non condividere più momenti significativi insieme. Ma quando la rottura affettiva si verifica a danno di un soggetto con predisposizioni problematiche il sentimento di separazione risulterebbe insostenibile e provocherebbe imponenti “reazioni di difesa di tipo scissionale, aggressivo, rabbioso, invidioso, tipici della patologia del narcisismo e del borderline”.<sup>22</sup>

Dal punto di vista psicodinamico la causa del problema della separazione vissuto dallo stalker va ricercato nella primissima infanzia quando il bambino stabilisce con la madre un rapporto di amore esclusivo. Per il bambino la madre è l'unico oggetto d'amore, poiché fonte di cure e protezione. In una prima fase evolutiva tale dipendenza appare giustificata dall'amore che reciprocamente la madre gli concede; di norma tale comportamento si risolve quando la figura paterna rompe la simbiosi; ma quando la figura del padre è assente o poco presente o quella della madre è troppo protettiva e autoritaria, il bambino, nel suo immaginario, continua a vivere quel rapporto esclusivo che lo elegge unico detentore dell'amore materno. Da qui, la difficoltà – da adulto – a legarsi stabilmente o a separarsi dalla donna con la quale è sentimentalmente legato.

Il problema della separazione (o dell'abbandono) rappresenta l'elemento centrale del **disturbo borderline di personalità**, infatti, quando il soggetto sente vicino il rischio di abbandono mette in atto una serie di comportamenti lesivi, come “minacce, ritorsioni dimostrative e intimidatorie, volte ad evitare l'abbandono, vero o presunto. Possono venir messi in atto violenze verso l'altro, tentativi di suicidio, autolesionismi”<sup>23</sup> nel tentativo di preoccupare l'altro o intimarlo a non separarsi.

“Non sono rari i casi in cui il soggetto intesse nel rapporto con l'altro fantasie di comunanza, di amore, di filialità all'insaputa della persona che ha prossima a sé, come unico modo di sopportare l'angoscia che la stessa persona gli crea.”<sup>24</sup>

Altro modello psicopatologico che ricorre nei casi di stalker conclamati, è quello riferito al **disturbo narcisistico di personalità**. Questi soggetti sono convinti della loro superiorità rispetto agli

---

<sup>22</sup> G.M. Galeazzi, P. Curci “Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, su <http://sopsi.archicoop.it/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm>

<sup>23</sup> Giordano Invernizzi “Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica”, Mc Graw Hill, 2000, p. 241.

<sup>24</sup> Giordano Invernizzi “Manuale di Psichiatria e Psicologia Clinica”, Mc Graw Hill, 2000, p. 240.

altri, pertanto, necessitano di costante ammirazione e attenzione, l'indifferenza provoca in loro un senso di indignazione e talvolta manifestano tale disagio attraverso l'aggressività verbale o fisica.

Infatti, quando il partner decide di allontanarsi, pongono in essere comportamenti vendicativi: svalutare l'oggetto e soprattutto sottoporlo ad un controllo costante, attraverso comunicazioni e contatti imposti, serve a ristabilire, seppur in chiave persecutoria agita, la fantasia di un legame indissolubile con la vittima e di esercitare ancora potere su di essa. Le molestie persistenti rappresenterebbero un tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata dall'abbandono.

Gli stalker con patologia narcisistica, agirebbero secondo un modello distorto di attaccamento, preoccupato e intenso.

Un'altra psicopatologia che trova espressione patologica nello stalking è l'**erotomania**, riconosciuta tra i deliri cronici di tipo passionale, insieme a quelli di rivendicazione e gelosia all'interno del **Disturbo Delirante**<sup>25</sup>.

Nei soggetti si osserva un convincimento patologico di essere amati, o provare un'infatuazione morbosa nei confronti di una persona conosciuta o completamente estranea all'ambiente che il soggetto frequenta, sovente le vittime appartengono ad un rango sociale superiore. Il soggetto sente il compito di proteggere e vigilare continuamente su di lei; le condotte di rifiuto, dalle attenzioni dell'erotomane da parte del soggetto, sono interpretate nella maniera paradossale. "Esse significano proprio il contrario di quello che sembrano: l'oggetto mette alla prova l'amore del paziente rifiutandolo, oppure è costretto a dissimulare di fronte a parenti ed amici"<sup>26</sup>.

I casi di **erotomania secondaria** ammetterebbero persino le allucinazioni. Non sono rari i casi in cui un soggetto crede di essere legato a personaggi famosi o addirittura del passato. Una signora credeva di essere l'amante di Giorgio V e per tale motivo si era recata diverse volte a Londra soffermandosi a Buckingham Palace, senza però cercare contatti diretti o indiretti.

Concludendo, possiamo affermare che di fatto non esiste un profilo psicopatologico tipico dello stalker, malgrado vi sia una predominanza maschile.

I dai dati emersi in letteratura, affermano che nella maggior parte dei casi gli stalker appartengono al sesso maschile con un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni<sup>27</sup> (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio, singles, senza relazioni intime significative in corso e con forti difficoltà a gestire i rapporti interpersonali, è stato inoltre osservato un tasso di disoccupazione medio-alto.

### **Come difendersi dallo stalking**

Minacce, intimidazioni e pedinamenti hanno lo scopo di stabilire ancora una volta un contatto con la vittima: ogni tentativo di avvicinamento diviene più incalzante proprio quando il molestatore capisce che la vittima lo teme.

Tali comportamenti hanno lo scopo precipuo di limitare lo spazio relazionale della vittima, così da possederne il controllo emotivo del soggetto.

La vittima appare devastata da: insicurezza, preoccupazione e paura. Non sono rari i casi in cui le vittime dello stalking lamentano i seguenti disturbi: ansia, disturbi del sonno, depressione, perdita di autostima, insicurezza e nei casi più gravi è stato diagnosticato disturbo post-traumatico da stress ed il tentato suicidio.

---

<sup>25</sup> La **gelosia delirante** si verifica in alcuni stati organici, per esempio nella sindrome "encefalopatia traumatica cronica, nota come "sindrome del pugile suonato", conseguente a ripetute concussioni.

<sup>26</sup> G.M. Galeazzi, P. Curci "Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, su <http://sopsi.archicoop.it/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm>

<sup>27</sup> L'età giovane dei soggetti fa intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non ancora ben formata, che per paura di essere abbandonati, si lega ossessivamente a qualcuno, minacciando il compagno in caso di separazione, per timore di riprovare quel terrore tipico del vuoto.



Pertanto, con l'aiuto di uno psicoterapeuta, tentare di costruire una strategia difensiva volta al rafforzamento dell'autostima personale, potrebbe essere utile per gestire la preoccupazione e l'ansia tipica di queste situazioni (fermo restando che la scelta del tipo di terapia si basa sulle esigenze, sulle problematiche e sulla struttura personologica di ogni singolo soggetto).

Una proposta sarebbe quella di creare dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per vittime di stalking.

Il soggetto che vi partecipa non si sentirebbe più solo, ma condividerebbe con altri il dramma subito e godrebbe del sostegno psicologico del terapeuta nei momenti di difficoltà maggiore.

Gli incontri potrebbero essere così strutturati:

Una prima fase potrebbe essere dedicata all'**accoglienza della vittima**.

Offrire un luogo sicuro ed un clima emotivo neutro garantirebbe quel margine di fiducia necessario per motivare il soggetto a continuare gli incontri con il gruppo.

Le prime sedute avrebbero come ulteriore scopo quello di costruire il "sentimento di appartenenza" col gruppo, volto ad alleviare la solitudine ed il carico emotivo vissuto sino a quel momento.

Quando il soggetto finalmente riesce a fidarsi del gruppo e a parlare dei suoi accaduti, esso sarà pronto a intraprendere la fase successiva del progetto: Tecniche del controllo emotivo e di azione propositiva

La partecipazione a questa seconda fase potrebbe fornire quelle strategie difensive sperimentate dagli altri componenti "più anziani" che si sono rivelate utili per affrontare eventuali incontri con il loro molestatore.

Conoscere comportamenti difensivi e metterli in pratica con gli altri componenti del gruppo, attraverso delle simulate, aiuterebbe a controllare maggiormente l'ansia e il panico durante un incontro fortuito con lo stalker.

Ogni difficoltà superata, seguirebbe la logica dei "piccoli passi" dove ogni minimo sforzo consentirebbe di aumentare i livelli di autostima e di autodeterminazione della vittima.

Gli incontri potranno prolungarsi sino a quando non sarà il soggetto stesso, in accordo con il terapeuta, a non sentirne più il bisogno.

L'allontanamento dal gruppo non sarà definitivo: il soggetto potrà farvi parte sia per ritrovare qual senso di sicurezza e fiducia (ogni qual volta lo ritenga necessario), sia come colui il quale ha superato il "problema" e pertanto capace di dimostrare quelle strategie difensive che si sono rivelate utili per ostacolare il molestatore per tutti coloro che stanno vivendo problemi simili alla sua esperienza.

L'attuale legislazione Italiana non prevede una sanzione punitiva ad hoc per autori di stalking<sup>28</sup> pertanto ritengo utile indicare alcune strategie comportamentali per evitare (o prevenire ed attenuare) le azioni importune del molestatore:

- registrare le telefonate oscene, raccogliere "bigliettini", annotare su una agenda gli incontri sgraditi, come eventuali prove in sede di denuncia;
- cambiare numero di telefono o di cellulare;
- cambiare -se possibile- abitazione, lavoro;
- evitare di uscire sempre allo stesso orario da casa, magari preferire le ore in cui in giro c'è più gente;
- evitare di frequentare i posti dove lo stalker immagina di trovarvi;
- creare, ove possibile, una collaborazione con le forze dell'ordine. Comunicare sempre a qualcuno gli eventuali spostamenti fuori zona o compierli in compagnia di qualcuno;
- evitare di recarvi in posti isolati o percorrere a piedi strade secondarie da soli.
- Acquistare un cane

---

<sup>28</sup> Si veda, per quanto riguarda i risvolti giuridici, la parte del presente contributo redatta da Francesco Marcellino.

- Comprare uno spray irritante per gli occhi per colpire lo stalker quando è molto vicino (ma solo nei Paesi in cui la legislazione consente l'utilizzo e la detenzione di simili mezzi di difesa).

In conclusione, la sindrome del molestatore assillante è un fenomeno nuovo, una conoscenza di tutti i suoi aspetti aiuterebbe tanto i legislatori quanto gli psicologi ad individuarne le caratteristiche fondamentali di un comportamento così tanto diffuso.

**Diritto&Diritti**  
Portale Giuridico  
**Diritto.it**